



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 243/16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,  
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS  
(PROC. N. 420/DDA/AR – [www.baraondanews.it](http://www.baraondanews.it))**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/958 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0002490 del 4 novembre 2016, è stata segnalata dal sig. Francesco Scialacqua, in qualità di titolare del diritto la presenza, sul sito *internet* <http://www.baraondanews.it> alla pagina <http://www.baraondanews.it/c/140253/13174/caso-daniele-nica--parla-il-papa-marco.html> di un'opera di carattere letterario, denominata “*Caso Daniele Nica: parla il papà Marco*”, di cui il primo si dichiara autore, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Secondo quanto rappresentato dal soggetto istante, l'opera originale è presente all'*url* <http://www.terzobinario.it/morte-daniele-nica-padre-perde-la-vita-mano-altri-deve-rispetto-mio-figlio-ad-oggi-non-ne-avuto/98532>;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, è effettivamente presente l'opera oggetto di istanza, qualificabile di carattere letterario ai sensi dell'art. 1, comma 1, *lett. p)*, del *Regolamento* in oggetto e diffusa in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13, e 16 della legge n. 633 del 1941;
3. dalle verifiche effettuate sul sito oggetto della predetta istanza è risultato altresì quanto segue: il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società DominioFaiDaTe S.r.l. con sede in Via Rizzeddu n. 15, 07100 - Sassari, con indirizzo di posta elettronica certificata [dominiofaidate@pec.it](mailto:dominiofaidate@pec.it), per conto della Società cooperativa Studio 4, con sede in Via S. Francesco d'Assisi, n. 2, 00062 - Bracciano (Roma), con indirizzo di posta elettronica certificata [studio4.giornale@pec.it](mailto:studio4.giornale@pec.it), i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Linode Llc, con sede in 329, E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A Galloway, New Jersey, 08205, USA, con indirizzo di posta elettronica [abuse@linode.com](mailto:abuse@linode.com) e i *server* impiegati risultano afferenti alla medesima società, e localizzati a Londra (Regno Unito);
4. con comunicazione del 9 novembre 2016, n. prot. DDA/0002566, la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 420/DDA/AR relativo alla predetta istanza DDA/958, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli sopra riportati della citata legge n. 633/41;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. con comunicazione del 29 novembre 2016 n. prot. DDA/0002707, il direttore di [www.baraondanews.it](http://www.baraondanews.it), il dott. Riccardo Dionisi, ha dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, affermando, tra l'altro, che “[I]a fonte (*Nica Marco*), ci dichiarava altresì di aver avuto autorizzazione dagli stessi avvocati, in qualità di estensori della versione revisionata del testo ultimo destinato alla stampa, per consentirne la libera divulgazione integrale o parziale da parte dei giornali. [...] appare evidente che l'esposto nei nostri confronti non avrebbe ragion d'essere, in quanto il rapporto con l'opera contestata è avvenuto per via diretta con la fonte e senza comunicazioni di esclusive letterarie o giornalistiche di sorta. [...] Non ci ponemmo neanche, dunque, minimamente il problema se il medesimo testo fosse o meno pubblicato su altri canali telematici per eventualmente rivendicarne diritto, in quanto l'argomento, per sua natura, reca in sé i principi di giustizia sociale in relazione ad un caso controverso quale la morte del piccolo Daniele. Il mantenimento dell'attenzione mediatica sul caso, dunque, è solo un elemento positivo e da valorizzare, a nostro modesto parere, per la ricerca della verità oggettiva. [...] D'altro canto, a seguito del Vostro procedimento aperto, facendo una verifica solo a posteriori raffrontando la rassegna stampa, ci hanno segnalato che le dichiarazioni contestateci sono state riprese ed oggetto di cronaca di varie testate cartacee”. Pertanto richiede, sostanzialmente, l'archiviazione del procedimento;
7. le memorie inviate sottolineano quindi che l'articolo contestato era stato inviato dai titolari dei diritti (la famiglia Nica e/o i suoi legali) ai diversi giornali per consentirne la massima divulgazione e che sul punto non era nota alcuna rivendicazione relativa al diritto d'autore sull'articolo così diffuso; conseguentemente, il medesimo è stato ripreso da altri organi di informazione. A prova di ciò, l'originale della dichiarazione a firma di Marco Nica reca nell'intestazione la seguente dicitura “[I]o scrivente *Marco Nica*, padre di *Daniele*, chiede a nome della famiglia *Nica*, con la presente comunicazione - alla redazione di *Baraondanews.it* - la pubblicazione integrale o parziale del seguente testo contenente le dichiarazioni rese alla stampa mediante i legali [...] per consentirne la libera divulgazione integrale o parziale da parte dei giornali”. Pertanto, la documentazione depositata è idonea a dimostrare l'infondatezza della richiesta del soggetto istante volta alla tutela dei diritti d'autore



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sulla presente opera letteraria, in quanto lo stesso non può vantare alcun diritto esclusivo di utilizzazione della stessa, ivi compresa la messa a disposizione *on line* da parte di altri organi di stampa;

RITENUTO, per l'effetto, non sussistente la violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

UDITA la relazione del Commissario, Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 1, del *Regolamento*.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 dicembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi